



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 146

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta del 29 giugno 2020 pervenuta a mezzo e-mail a firma del Dirigente dei Servizi Demografici Avv. Di Russo Domenico, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in Via Lavanga, lato mare, sul tratto di strada adibito a parcheggio a pagamento compreso tra il civico n. 175/b ed il civico n. 169, per una superficie di circa mq. 20, al fine di consentire le operazioni di trasloco con autocarro elevatore, per i giorni **mercoledì 01, giovedì 02 e venerdì 03 luglio 2020** dalle ore **07.00** alle ore **18.00** e comunque fino al termine trasloco;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si ritiene necessario adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale atti a salvaguardare oltre alla sicurezza degli operatori anche l'incolumità di tutti gli utenti della strada, con l'istituzione del divieto di sosta con obbligo della rimozione coatta sul tratto di strada interessato dal trasloco;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

l'istituzione per tutti i veicoli, del **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA** in Via Lavanga, lato mare, sul tratto di strada adibito a parcheggio a pagamento compreso tra il civico n. 175/b ed il civico n. 169, per una superficie di circa mq. 20, al fine di consentire le operazioni di trasloco con autocarro elevatore, per i giorni **mercoledì 01, giovedì 02 e venerdì 03 luglio 2020** dalle ore **07.00** alle ore **18.00** e comunque fino al termine trasloco e comunque fino al termine trasloco.

La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di sicurezza necessari con segnaletica a norma del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni che indipendentemente dall'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della stessa ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo codice della strada e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione.

Dalla Residenza Municipale, 29 giugno 2020

L'Istruttore di Vigilanza
V. Sopr. CENTOLA Maurizio



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosanna PICANO
d'Ordine
IL VICE COMANDANTE f.f.
Comm. Coord. Luigi SCARPELLINO